



# Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

---

## **ORDINANZA SINDACALE n. 18 del 01.06.2022**

**OGGETTO:** *Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana in occasione dei festeggiamenti Festa della Madonna della Pace.*

*Divieto di somministrazione, vendita, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo, nonché divieto di somministrazione di bevande aventi qualunque gradazione alcolica in occasione dei Festeggiamenti in onore di Maria SS della Pace nei giorni interessati alle manifestazioni dal 2 giugno al 13 giugno 2022.*

### **II SINDACO**

**PREMESSO** che, dal 2 giugno al 13 giugno 2022 si svolgeranno nel centro storico di Giugliano, le manifestazioni previste per i festeggiamenti in onore di Maria SS della Pace che interesserà le seguenti strade e piazze: piazza Gramsci, Via Roma, Corso campano da piazza Trivio a Piazza Annunziata, Via Pigna – Campopannone (per la sola giornata del 10 giugno) iniziativa che determinerà una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico;

**EVIDENZIATO** che la gestione di tale evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze dell'evento stesso;

**RICHIAMATA** la circolare emanata dal Capo della Polizia, con nota del 7 giugno 2017 e succ. circolare n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 Gabinetto del Ministro, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di **safety** (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di **security**, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

**RITENUTO** di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;

**RILEVATO** che la Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (Legge n. 125 del 30/03/2001) sancisce all'art. 1 " Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume";

che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo può creare grave pregiudizio all'incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per soggetti che in quei luoghi transitano, nonché di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;



# Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

---

che l'assunzione smodata di sostanze alcoliche può facilitare comportamenti che offendono la pubblica decenza e fenomeni di violenza e può determinare anche situazioni che pregiudicano la sicurezza e l'incolumità delle persone nell'area della manifestazione; in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione della citata manifestazione che comporta la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

**CONSIDERATO** altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

**CONSIDERATO** che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**VISTA** la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**RICHIAMATO** inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione ((, anche urbanistica, sociale e culturale,) e recupero delle aree o dei ((siti degradati)), l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione ((della cultura) del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

**RILEVATO** pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;



# *Città di Giugliano in Campania*

*Provincia di Napoli*

---

**RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

**CONSIDERATO** che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

**RITENUTO** che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine ed al consumo di bevande alcoliche;

**VISTI:**

- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**ORDINA**

**Per le motivazioni illustrate in premessa , in occasione delle manifestazioni che si terranno in onore di Maria SS della Pace dal 2 giugno al 13 giugno 2022 nelle zone in premessa indicate , per gli orari di seguito indicati, e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, i seguenti divieti:**

**A. Divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS della Pace e comunque nelle sue immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande e/o alimenti in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;**

**B. Divieto di vendita, o di cessione a qualsiasi titolo, per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine per tutti gli esercizi pubblici, per gli esercizi commerciali ivi compresi quelli di vicinato, per i titolari di autorizzazione di commercio ambulante, anche se erogate da distributori automatici , i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione;**

**C. Il divieto di cui ai precedente punti A e B opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;**

**D. Divieto di vendita per asporto a tutti gli esercizi commerciali sia di vicinato che di somministrazione, dalle ore 16.00 alle ore 06.00 del mattino seguente, per tutti i giorni interessati dalle manifestazioni e per le zone in premessa indicate di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione anche se effettuate previa miscelazione con altre**



# Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

---

**sostanze non alcoliche, di bevande alcoliche che abbiano ad origine un contenuto alcolico superiore ai 5 gradi per cento in volume;**

**E. Divieto anche di sola somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino seguente, per tutti i giorni interessati dalle manifestazioni e per le zone in premessa indicate.**

## AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 150,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 200,00 nel caso della 2° violazione, Euro 300 dalla 3° violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

## AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

## DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune; - venga notificata alle associazioni ed imprese maggiormente presenti sul territorio, che si occupano di organizzazione di eventi nonché alle organizzazioni di categoria (*Confcommercio, Confesercenti* etc.)
- sia trasmessa mediante PEC alla:

*PREFETTURA* [protocollo.prefna@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefna@pec.interno.it)

*QUESTURA* [gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it)

*A.S.L. NA 2 NORD* [protocollo@pec.aslnapoli2nord.it](mailto:protocollo@pec.aslnapoli2nord.it)

*COMANDO POLIZIA LOCALE* [protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it](mailto:protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it)

*GRUPPO GUARDIA di FINANZA na1760000p@pec.gdf.it*

*COMPAGNIA CARABINIERI stna21887@pec.carabinieri.it*

*COMMISSARIATO di P.S.* [comm.giugliano@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.giugliano@pecps.poliziadistato.it)

Dall'Amministrazione Comunale, 01/06/2022

Il SINDACO  
**Dr. Nicola Pirozzi**